

Studio Legale
 Avv. EMANUELE ARGENTO
 Via C. Battisti, 31 - Tel/fax 085.4429997
 66122 PESCARA
 Codice Fiscale RGN MNL 66A08 H199B
 Partita IVA 01526270689

22512/11

Adv: 9697/11

Ref: 18792/11

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Civile di Roma

Sezione VIII

in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Laura
 Avvisati, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di primo grado iscritta al n. 68409 del ruolo
 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005 riservata a
 sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del
 giorno 24.2.2011 e vertente

TRA

elett.te dom.ti in Roma, viale Giulio
 Cesare 94 presso lo studio dell' avv. Roberto VILLANI e
 rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele ARGENTO del foro di
 Pescara per delega a margine dell'atto di citazione

attori

E

Banca spa -

elett.te dom.ta in Roma, via presso lo studio dell'
 avv. che la rappresenta e difende per
 delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
 unitamente all'avv. del foro di Genova

convenuta

spa

elett.te dom.ta in Roma, via presso lo
 studio dell' avv. che la rappresenta e
 difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e
 risposta

convenuta

OGGETTO: contratti bancari

Conclusioni: vedi verbale del giorno 24.2.2011

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il giorno 17.10.2005,

esponevano che nel 1989 la società
aveva acceso presso la
spa -

agenzia di Roma un rapporto di conto corrente di corrispondenza
n.11.070205 e negli anni successivi altri conti collegati al
principale, nn.034 10061914- 3 e 034 11072013- 6, i cui oneri
confluivano sul conto principale; che per effetto di
trasformazioni, i rapporti in essere con erano
transitati in capo alla Banca spa -

con i seguenti numeri: 513680 (conto
principale), 513580 e 513780; che da verifiche effettuate
risultava che gli istituti predetti avevano preteso ed ottenuto
interessi bancari e competenze non dovute e che
conseguentemente al 31.12.2004 la

presentava un credito di euro 484.219,04; che in
particolare erano stati applicati arbitrariamente interessi
'uso su piazza' non pattuiti per iscritto, era stata applicata
la capitalizzazione trimestrale degli interessi, era stato
superato il tasso soglia ed erano stati conteggiati valute ed
oneri non pattuiti, in particolare la commissione di massimo
scoperto.

Pertanto,

(la società quale
titolare dei conti correnti e gli altri quali garanti delle
obbligazioni contratte dalla

) citavano

spa e Banca spa -
a comparire innanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 484.219,04, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento danni quantificati in euro 30.000,00, con vittoria di spese.

Si costituivano in giudizio le convenute.

La spa
eccepiva l'infondatezza della domanda e la prescrizione del diritto e deduceva che con contratto di cessione di ramo d'azienda del 17.7.2001 aveva ceduto a Banca spa -

il ramo d'azienda costituito da 3 sportelli operanti su Roma, tra i quali quello con cui la società istante intratteneva rapporti e che tale cessione risultava determinata con riferimento alla data di efficacia dell'1.10.2001, sì che la responsabilità di poteva essere eventualmente accertata fino al 30.9.2001.

Banca spa -
chiedeva dichiararsi inammissibili, improponibili (anche per decadenza e/o prescrizione) le domande di cui chiedeva il rigetto, instando in subordine per la manleva da parte della spa.

La causa veniva istruita con produzione di documenti e ctu, espletata dalla dr.ssa , la quale rendeva chiarimenti scritti.

Quindi, con ordinanza resa all'udienza del 3.11.2009, il giudice rinviava la causa per conclusioni e la riservava a sentenza, sulle conclusioni delle parti come da verbale in atti, all'udienza del giorno 24.2.2011.

Dalla espletata ctu e dai documenti acquisiti, sono stati ricostruiti i rapporti bancari come risultanti dagli estratti conto esibiti dalla banca, sulla scorta dei quali si è altresì verificato che la banca convenuta ha applicato un meccanismo anatocistico trimestrale degli interessi passivi a debito del correntista.

Gli interessi anatocistici o composti sono gli interessi sugli interessi scaduti, che in mancanza di usi contrari, possono a loro volta produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi semplici dovuti da almeno sei mesi (art.1283 cc). Di conseguenza in assenza di usi normativi sono vietate le pattuizioni anteriori alla scadenza degli interessi ed interessi infrasemestrali.

Nel settore bancario, a partire dal 1952 è stata sempre inserita nelle condizioni generali di contratto la clausola secondo cui mentre sugli interessi applicati ai clienti sui saldi di conto corrente (interessi attivi) venivano applicati interessi anatocistici con periodicità annuale, sugli interessi dovuti dalla clientela (interessi passivi) venivano applicati interessi composti al termine di ogni trimestre, secondo la c.d. capitalizzazione trimestrale, quindi con cadenza periodica inferiore a quella semestrale e comunque al di fuori dei presupposti richiesti da tale norma.

Tale clausola deve ritenersi nulla, in considerazione della natura pattizia e non normativa degli usi in materia, secondo il più recente ed accreditato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui:

In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate



in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica. Tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie), persista contestazione sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione. (CASS.4092/2005).

Esclusa quindi l'esistenza di un uso normativo, la clausola preventiva di anatocismo trimestrale prevista nelle condizioni generali di contratto ed applicata dalle banche sugli interessi passivi è nulla.

Occorrerà quindi accertare il credito effettivo della banca con capitalizzazione annuale degli interessi, soluzione, questa, che appare secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, quella preferibile. sia perché corrisponde al criterio applicato dalla banca a favore della clientela sia perché tale cadenza di capitalizzazione degli interessi appare conforme alla cadenza temporale degli interessi legali ex art.1284 cc, comma 1, sia perché resta comunque operante la clausola generale della chiusura dei conti corrente al 31 dicembre di ogni anno, sia infine perché l'anatocismo annuale è contemplato dalla delibera CICR 9.2.2000.

Quanto al saggio da utilizzare nel ricalcolo della posizione debitoria dell'attore, si osserva che i contratti stipulati dalle parti sono rispettivamente:

conto corrente ordinario n.513680 (ex n.34/11070205/7)

conto anticipi n.513580 (ex n.34/10061914/3)

conto SBF n.513780 (ex n.34/11072013/6).

Per i detti rapporti non sono stati reperiti contratti scritti fino all'11.5.1999, per cui, stante la violazione del disposto

dell'art.1284 coma 3 cc, sono stati applicati i tassi legali fino al 31.12.1993 e successivamente, dall'1.1.1994 data di entrata in vigore del TUB, l'art.117 comma 6 del detto Testo Unico, che stabilisce l'applicazione del tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; infine, dall' 11.5.1999 il CTU ha estrapolato i tassi d'interesse sia attivi che passivi ai sensi dell'art.118 TUB ovvero, se più vantaggiosi, quelli comunicati per iscritto nell'area riservata alle comunicazioni alla clientela.

Nel ricalcolo dei reciproci rapporti di dare- avere, il CTU ha escluso le commissioni di massimo scoperto e le spese in quanto non pattuite ed ha ed ha effettuato il nuovo conteggio con capitalizzazione annuale (cfr.integrazione depositata il 18.9.2009) fino al 1.7.2000 ed applicando in seguito, avendo reperito la comunicazione ai sensi degli artt.6 e 7 della delibera indicata CICR del 9.2.2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi.

In base a tali criteri la ricostruzione contabile si chiude al 30.9.2007 (data dell'ultimo documento contabile) per i conti 513680 e SBF n.513780 rispettivamente con il saldo di euro 101.612,10 e 80.971,92 (a fronte di saldi totali a debito di -256.331,10 e -1.769,48) per un totale di euro 182.584,02, mentre il conto anticipi ha saldo 0.

La differenza tra il saldo totale dei conti della banca (-258.100,58) ed il saldo totale a credito del correntista ricalcolato dal ctu (+182.584,02) è pari a euro 440.684,6.

Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca essa va disattesa. Si osserva in proposito che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente, decorre

dalla chiusura definitiva del rapporto (che nel caso di specie non risulta ancora formalmente intervenuta), trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.

La legge n.10 del 26.2.2011 non è una norma interpretativa e pertanto non ha efficacia retroattiva, sì che non trova applicazione alla fattispecie in esame relativa a rapporti sorti in epoca anteriore.

Quanto infine alla legittimazione passiva, si osserva che i rapporti accesi presso l'agenzia n.1 di ROMA della sono stati ceduti alla con contratto di cessione del ramo d'azienda del 17.7.2001 e che a norma dell'art.3 della cessione del ramo d'azienda, le parti hanno dato atto che la cessione comprende tutti i rapporti di debito e di credito intrattenuti con la clientela e con i dipendenti la cui gestione fa capo ai singoli sportelli oggetto di cessione, con l'eccezione dei rapporti di cui al punto 3.3, tra i quali non risulta quello oggetto del presente giudizio.

Pertanto, la convenuta Banca spa -

va condannata al pagamento in favore della società istante , eventualmente mediante riaccredito, della differenza sopra indicata, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

La domanda di risarcimento danni va rigettata in quanto non provata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riferimento al valore dell'accolto per quanto riguarda i rapporti tra gli attori e la , mentre in considerazione del fatto che i rapporti sono stati originariamente accesi presso la si ritiene di compensare le spese con quest'ultima.

P. Q. M.

Il Giudice in funzione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

Condanna Banca spa -

al pagamento, eventualmente mediante riaccredito, in favore di della complessiva somma di euro 440.684,6, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,

Condanna Banca spa -

a rifondere a

le spese di causa, che liquida in complessivi euro 10.000,00, ivi compresi € 2.500,00 per diritti e € 6.700,00 per onorari, oltre IVA contributo spese generali e CPA come per legge.

Rigetta la domanda proposta nei confronti di -

spa, con compensazione delle spese tra le parti.


Pone in via definitiva a carico di Banca spa -

il pagamento delle spese di cui.

Roma, 12.11.2011

Il Giudice

(Laura AVVISATI)



deposita o in cancelleria

data di

12/11/11
Rofe